

Torino, li 26/01/2016

Le nuove regole sulla gestione delle crisi bancarie: introduzione del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione.

Gentile Cliente,

la presente comunicazione ha lo scopo di fornirle tutte le indicazioni utili a comprendere le conseguenze derivanti dall'introduzione del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione in tema di risanamento delle Banche.

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata la Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di riferimento qualora si presenti la necessità di risanamento e risoluzione di crisi degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive* - BRRD -, di seguito la "Direttiva"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali possono adottare per la risoluzione di crisi o di dissesto di una banca qualora si manifestino. L'impianto della direttiva è volto a garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia pubblica, sul sistema finanziario e sui contribuenti, assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi, e che i creditori le sostengano solo dopo coloro che hanno investito in strumenti finanziari più rischiosi.

La Direttiva è entrata in vigore il 1° Gennaio 2015, ed è stata recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, entrati in vigore il giorno stesso, fatta eccezione per le disposizioni relative al "bail-in", per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° Gennaio 2016, anche se le relative disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, emessi prima dei suddetti termini.

Il "bail-in", letteralmente salvataggio interno, costituisce uno degli strumenti di risoluzione della crisi di una banca che potrà essere utilizzato dall'Autorità di risoluzione, ruolo che in Italia è svolto dalla Banca d'Italia, al ricorrere di specifiche condizioni, e si configura come il potere di questa di svalutare le obbligazioni emesse dalla banca in crisi, con possibilità di azzerare il valore nominale delle stesse, nonché di convertirle in titoli di capitale, per ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.

Il "bail-in" si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", la Banca d'Italia dovrà tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

- (i) strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (ad es. azioni);
- (ii) strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
- (iii) strumenti di classe 2 ossia gli strumenti di capitale o le obbligazioni subordinate;
- (iv) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- (v) obbligazioni non subordinate (senior) e depositi interbancari delle grandi imprese;

(vi) depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese.

Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'emittente.

Inoltre, la Banca d'Italia avrà il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle stesse, l'importo degli interessi pagabili, o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Lo strumento sopra descritto (*bail-in*) potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva.

Alcune categorie di crediti sono comunque protette non subendo perdite in caso di dissesto:

- a) depositi e conti correnti fino a 100.000 euro per depositante (garantiti dal Fondo di Tutela dei Depositi);
- b) crediti derivanti da passività garantite;
- c) crediti per restituzione di beni del Cliente in deposito.

L'introduzione delle nuove regole comporta quindi la necessità di valutare attentamente la solidità patrimoniale della Banca a cui si affidano i propri risparmi.

Come ben evidenziato dagli indicatori utilizzati per misurare la qualità patrimoniale degli Istituti di Credito da parte di Banca d'Italia, la nostra Banca si pone ai vertici del sistema italiano con una solidità ampiamente superiore sia ai requisiti minimi richiesti, sia ai dati di sistema. Inoltre gli strumenti rappresentativi di capitale utilizzati da Banca Reale, non avendo mai emesso strumenti di classe ii, iii e iv (ad es. obbligazioni subordinate), sono solo quelli di classe i (azioni) interamente detenute dalle Società Reale Mutua di Assicurazioni e Italiana Assicurazioni S.p.A.

Di seguito, in totale trasparenza, gli indicatori della qualità e solidità di Banca Reale al 30 giugno 2015¹:

Indicatore	Requisito minimo richiesto	Banca Reale	Totale Sistema	5 maggiori gruppi
Capitale primario di classe 1 (CET 1 - Common Equity Tier 1)	7%	28,1%	12,2%	11,8%
Totale Capitale di classe 1	8,50%	28,1%	12,6%	12,4%
Total Capital ratio	10,50%	28,1%	14,9%	15,4%

Per ogni ulteriore chiarimento potrà consultare il sito internet della Banca www.bancareale.it o contattare il Suo Promotore Finanziario di fiducia o il nostro Servizio Clienti, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00, al numero 803.808.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Banca Reale S.p.A.

¹ Dati di sistema giugno 2015: fonte Bollettino Economico Banca d'Italia appendice statistica 1/2016 <http://www.bancaditalia.it>

